

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Normative di riferimento: D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - art. 47.

L'esistenza di stati, fatti e qualità personali, che siano a diretta conoscenza del cittadino, può essere dimostrata da quest'ultimo, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Il D.P.R. n. 445/2000 estende la possibilità di dichiarare anche stati, fatti e qualità personali, relative ad altri soggetti, purché il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, è sottoscritta dall'interessato, in presenza del dipendente addetto a riceverla o sottoscritta e presentata unitamente ad una fotocopia, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata a soggetti diversi da una Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi (ad esclusione del caso in cui il fine della dichiarazione sia la riscossione da parte di terzi di benefici economici), l'autentica è redatta da un Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco. In questo caso, l'autenticazione è apposta di seguito alla sottoscrizione ed il pubblico ufficiale attesta che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. Viene presentata senza firma autenticata per dichiarazione da presentare ad una Pubblica Amministrazione; con firma autenticata per dichiarazione da presentare ad organi diversi (soggetti privati).

La dichiarazione deve essere finalizzata ad ottenere un provvedimento e non può avere ad oggetto promesse o atti di impegno futuri, non può contenere procure, mandati, deleghe, autorizzazioni, rinunce ed accettazioni.

La dichiarazione impegna penalmente l'interessato, relativamente ai fatti dichiarati, applicando a suo carico le sanzioni di cui all'art. n.76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di falsa dichiarazione.

L'autenticazione è assoggettata al bollo (€ 16,00) qualora la dichiarazione non sia destinata ad una Pubblica Amministrazione o a gestore di servizi e non rientri nei casi di esonero.